



RISPOSTE ALLE DOMANDE POSTE DAGLI AZIONISTI

Assemblea del 6 settembre 2024

Domande poste dall'azionista M. Bava

#	Domanda	Risposta
A	<p><i>Richiesta di estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .</i></p> <p><i>In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta è rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.</i></p> <p><i>Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati già disponibili.</i></p> <p><i>Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 2422 c.c. il socio ha diritto di consultare il Libro Soci ed ottenerne estratti a sue spese. Fatta questa premessa, si evidenzia che il Libro Soci non è un libro sistematico ma cronologico ed elaborato sulla base dei disposti del Regio Decreto 239 del 29/03/1942, della Legge 1745 del 29/12/1962, del D.lgs. 58/98 (TUF), del D.L. 213/98 (Decreto Euro) e di tutta la normativa più aggiornata vigente (compreso il Provvedimento congiunto Banca d'Italia - CONSOB nonché il Regolamento Emittenti). Pertanto, qualunque estratto non può che contenere le registrazioni effettuate in un determinato lasso di tempo e in nessun caso è possibile "estrarre" i primi 100 azionisti dal Libro Soci.</p>
1	<p><i>L'Articolo 8 che ci proponete di modificare il diritto di intervento in assemblea e di delega consente alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa norma è fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Inoltre, si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights". Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 - c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena</i></p>	<p>La possibilità di introdurre nello Statuto la facoltà di intervenire e votare in assemblea esclusivamente per il tramite di un Rappresentante Designato è stata espressamente prevista dal legislatore all'articolo 135-undecies.1 del TUF. Pertanto, la Società ha esercitato una facoltà consentita dalla normativa per le ragioni diffusamente esposte nella relativa relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge.</p>



	<p>d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta European Issuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: European Issuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia.</p>	
2	<p>Le vs esclusioni del diritto di recesso non sono motivate mentre ritengo che la nuova formulazione dell'art.8 STATUTO dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali già richiamati e rende applicabile ed automatica la spettanza del diritto di recesso a favore dei soci ex art. 2437 ter punto g, dello stesso C.C. mentre tale diritto non è stato dato da quest'assemblea. Infatti l'articolo 11, comma 1 della Legge 21/2024 già sopra evidenziata prevede l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo, 135-undecies.1, che consente alle società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che <u>l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, che, l'applicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, punto g) C.C. : g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Nel testo di legge partecipazione è unita a diritto di voto. Quindi</u></p>	<p>L'introduzione nello Statuto sociale della previsione che consente di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il Rappresentante Designato non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett g) c.c. come anche sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 41-2024/I ("La figura del rappresentante designato obbligatorio nella legge capitali: primi problemi interpretativi") secondo cui l'articolo 2437, comma 1, lett g) c.c. attribuisce ai soci il diritto di recesso nei casi in cui non abbiano concorso ad adottare una delibera che incida sulla titolarità del diritto di voto o sulla spettanza della legittimazione ad esercitarlo e non anche sulle modalità di espressione dello stesso, come nel caso di cui alla fattispecie in oggetto. L'introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il Rappresentante Designato non incide sulla legittimazione del socio ad esercitare il proprio voto in assemblea, ma costituisce esclusivamente</p>



	<p><i>correlata all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere "partecipazione"="possesso" si sarebbe dovuto scrivere "possesso". La partecipazione è quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non è più modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. <u>Inoltre il voto non è possibile con una delega libera di fiducia ma è una delega obbligatoria quindi è un voto vincolato, noto e modificabile prima dell'assemblea e non giustificato da emergenze sanitarie reali.</u> Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C.</i></p>	<p>una modalità alternativa dell'espressione di tale voto.</p>
3	<p><i>Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista, sfociato nel delitto Matteotti, che viola gli art.3-21-47 della Costituzione, che NEGANO la libertà di discussione in assemblea? Se no perché' lo applicate?</i></p>	<p>La società non ha fatto richieste in tal senso e si attiene alle leggi vigenti.</p>